



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche sociali,
del Terzo settore e migratorie**

Regione Campania
Direzione Generale per le Politiche Sociali e
Socio-Sanitarie
Terzo Settore Servizio Civile Sport
pec: uod.500501@pec.regione.campania.it

Oggetto: Requisiti del patrimonio minimo degli Enti del Terzo settore ai fini del conseguimento della personalità giuridica. Patrimonio formato da “intangible assets”. Quesito rif. Regione Campania, prot. PG/2024/0453397. Riscontro.

È stato sottoposto all’attenzione della scrivente il caso di enti che, ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica collegata all’iscrizione nel Runts, sulla base di documentazione contabile e peritale asseverata, accompagnano l’istanza “con la dichiarazione che il proprio patrimonio minimo consiste esclusivamente o prevalentemente in cd. ‘intangible assets’ costituiti da proprietà intellettuale (a titolo di esempio in progetto/corso/percorso formativo)”. Viene richiesto in merito un parere alla scrivente circa l’idoneità ai fini del conseguimento della personalità giuridica di un patrimonio consistente prevalentemente in un apporto in opere e servizi, come nell’esempio citato.

L’art. 22 comma 4 del CTS, oltre a far riferimento ad una “somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni”, prevede in alternativa anche la possibilità che tale patrimonio sia “costituito da beni diversi dal denaro”. La formulazione adottata dal legislatore, secondo l’opinione riportata in vari studi, escluderebbe “la possibilità di dotare l’ente di un patrimonio costituito da prestazioni di opera o di servizi oppure da crediti” (N. Iannaccone in Terzo settore, non profit e cooperative, n. 3/2020, p. 10); “la possibilità di apportare al patrimonio degli ETS le prestazioni di opere e servizi in quanto esse non sarebbero facilmente monetizzabili” (CNN, studio n. 10-2022/CTS, nota n. 7); “la possibilità di procedere alla costituzione di un ETS con personalità giuridica mediante conferimento d’opera o di servizi, anche se garantiti da polizza assicurativa o fidejussione bancaria...così come il conferimento di crediti”, considerato che proprio la definizione rinvenibile nell’art. 22 CTS rimanderebbe alla definizione dei beni quali “cose che possono formare oggetto di diritti” (art. 810 c.c.), comprensiva dei beni immateriali (brevetti, marchi, etc.) ma non dei diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo” (CNN Studio n. 104-2020/I pag. 20).

Le posizioni sopra espresse, derivanti da un’attenta lettura delle norme alla luce del quadro giuridico generale appaiono condivisibili, anche in considerazione della peculiarità degli enti del Terzo settore, che, privi di scopo di lucro e volti al perseguimento non dell’interesse dei singoli soci, come nel caso dei soggetti aventi forma societaria, ma del cd. “bene comune” nelle sue molteplici declinazioni, necessitando quindi di particolari tutele anche sotto il profilo delle garanzie.

Deve qui richiamarsi la responsabilità del notaio che, prima di presentare l’istanza di iscrizione al Runts o quella volta a conseguire la personalità giuridica di un ente già iscritto, deve attentamente

verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di legge, compreso quello riguardante il patrimonio minimo, costituito nei modi di legge, potendo, ove accerti che gli stessi non sussistano, esimersi dal deposito dandone comunicazione motivata ai committenti. Sotto questo profilo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza pur potendo attraverso interlocuzioni preliminari segnalare la questione al notaio, rimetterà in ultima analisi a questo la questione, rinviando eventualmente alla sede di controllo la verifica sulla regolarità del patrimonio minimo, procedendo eventualmente ad invitare l'ente alla ricostituzione dello stesso qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che lo stesso si sia ridotto al di sotto della soglia di legge, richiedendo che gli incrementi siano effettuati in denaro o altri beni adeguatamente periziati, escludendo la possibilità di fare ricorso ad opere o servizi.

In considerazione della portata generale della tematica qui trattata, la presente nota sarà pubblicata sul sito internet di questa Amministrazione alla pagina <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus-on/riforma-terzo-settore/pagine/circolari-orientamenti-ministeriali-codice-enti-terzo-settore>

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".